

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELLA FONDAZIONE

approvato dal Consiglio Superiore nella seduta del 7 maggio 2019

INDICE

TITOLO I - REGOLAMENTO NOMINE

Art. 2 Principi generali Capo I - IL CONSIGLIO SUPERIORE	pag.	4
Capo I - IL CONSIGLIO SUPERIORE		
Capo I - IL CONSIGLIO SUPERIORE		
Art. 3 Attribuzioni e competenze	pag.	5
Art. 4 Nomina del Consiglio Superiore e status dei Consiglieri	pag.	5
Art. 5 Convocazione	pag.	6
Art. 6 Funzionamento	pag.	6
Art. 7 Rapporti con il Consiglio di Amministrazione	pag.	7
Art. 8 Informazioni e accesso	pag.	7
Art. 9 Attività di monitoraggio, verifiche e risoluzioni	pag.	8
a u li Bancana		
Capo II - IL PRESIDENTE		
Art. 10 Attribuzioni e competenze	pag.	9
Art. 11 Nomina e status	pag.	9
Capo III - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE		
Art. 12 Attribuzioni e competenze	pag.	9
Art. 13 Nomina del Consiglio di Amministrazione e status dei Consiglieri	pag.	
Art. 14 Convocazione e funzionamento	pag.	
Art. 15 Istituzione di Commissioni consultive temporanee e permanenti	pag.	
Art. 16 Composizione delle Commissioni	pag.	
Art. 17 Insediamento e convocazione delle Commissioni	pag.	
Art. 18 Funzionamento, decisioni e verbalizzazioni delle Commissioni	pag.	12

Capo IV - IL COLLEGIO SINDACALE	
Art. 19 Attribuzioni e competenze Art. 20 Nomina del Collegio e status dei Sindaci	pag. 13 pag. 13
Capo V - IL SEGRETARIO GENERALE	
Art. 21 Attribuzioni e competenze	pag. 13
Art. 22 Nomina e status del Segretario Generale	pag. 13
Capo VI - INDENNITÀ E COMPENSI	
Art. 23 Indennità di presenza	pag. 14
Art. 24 Compensi	pag. 14
Art. 25 Rimborso spese	pag. 14
Capo VII - DISPOSIZIONI FINALI	
Art. 26 Entrata in vigore	pag. 15
Art. 27 Norme di rinvio	pag. 15

PREAMBOLO

Nel processo di composizione degli Organi la Fondazione adotta le misure idonee a favorire, nel rispetto del principio di efficiente funzionamento, la presenza di personalità in grado di concorrere proficuamente alle attività e finalità dell'Istituzione.

Gli Organi della Fondazione, formati nel rispetto dei criteri di rappresentatività, professionalità, competenza ed autorevolezza, operano secondo le competenze a ciascuno attribuite dalle norme di legge in materia e dallo Statuto, assicurando la corretta distinzione tra funzioni e poteri di indirizzo, di amministrazione e di controllo.

TITOLO I REGOLAMENTO NOMINE

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento, di seguito "Regolamento", disciplina, ai sensi dell'art. 9, dello Statuto della Fondazione Sicilia di seguito indicata come "Fondazione", le procedure per le designazioni e le nomine dei componenti il Consiglio Superiore, il Consiglio di amministrazione, il Presidente della Fondazione e il Presidente e i componenti il Collegio Sindacale, in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni approvata, il 4 aprile 2012, dall'Assemblea dell'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.A. (ACRI) e del Protocollo di Intesa sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 22 aprile 2015.

Art. 2 Principi generali

- 1. I componenti gli Organi, in posizione di parità e in positivo e costruttivo rapporto dialettico, concorrono a formare la libera volontà della Fondazione, in conformità alle disposizioni di legge in materia e dello Statuto. Gli stessi sono tenuti alla piena osservanza dei principi di riservatezza, anche nei rapporti con i mezzi di comunicazione.
 - 2. Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto, la Fondazione:
 - nella composizione dei propri Organi si attiene al principio dell'adeguata presenza di genere;
 - verifica periodicamente che i soggetti designanti siano rappresentativi del territorio e degli interessi sociali sottesi dall'attività istituzionale della Fondazione. Al fine di raccogliere informazioni ed elementi utili per tale valutazione, la Fondazione promuove uno o più incontri con gli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà regionale, attivi nei propri settori di intervento. I criteri e le modalità di convocazione degli incontri sono preventivamente ed oggettivamente disciplinati dal Consiglio Superiore su proposta del Consiglio di Amministrazione; i partecipanti possono intervenire, presentare documenti e proposte. Degli incontri è redatto verbale da sottoporre all'Organo di

indirizzo. Le risultanze del processo valutativo sono riportate nel bilancio di missione reso pubblico sul sito Internet della Fondazione.

CAPO I

IL CONSIGLIO SUPERIORE

Art. 3 - Attribuzioni e competenze

- 1. Il Consiglio Superiore è l'Organo di Indirizzo della Fondazione Sicilia (di seguito Fondazione) ed è competente in ordine alla determinazione dei settori di operatività, degli indirizzi strategici, degli obiettivi specifici da perseguire, delle linee e delle priorità di azione della Fondazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 4.2 dello Statuto.
- 2. Esso inoltre, a norma dell'art. 8.2, lett. j) dello Statuto, vigila, attraverso procedure di monitoraggio e rendicontazione, sull'operato del Consiglio di Amministrazione, sulle attività istituzionali della Fondazione nonché sui risultati dell'attività di investimento, allo scopo di garantire il rispetto delle disposizioni statutarie, regolamentari e degli indirizzi definiti.
- 3. Il Consiglio Superiore delibera nelle materie indicate dall'art. 8.2 dello Statuto.

Art. 4 - Nomina del Consiglio Superiore e status Consiglieri

- 1. In ottemperanza all'art. 9.4, dello Statuto il Presidente, almeno sei mesi prima della data di scadenza del Consiglio Superiore, provvede ad attivare le procedure di nomina del nuovo Consiglio i cui componenti devono essere in ogni caso nominati entro i 15 giorni antecedenti la scadenza dell'Organo in carica.
- 2. Completate le procedure di cui al precedente punto 1. il Presidente uscente, in ottemperanza all'art. 9.4, dello Statuto, convoca, in una data non posteriore di oltre 15 giorni alla scadenza dell'Organo in carica, la prima riunione del Consiglio Superiore che, innanzitutto, deve provvedere alla nomina del Presidente e, su proposta di questi, del Vice Presidente, ai sensi dell'art. 8.2, lett. c) dello statuto.
- 3. Il Consiglio Superiore procede a distinte votazioni avuto riguardo, nell'ordine, alle designazioni provenienti dai soggetti di cui all'art. 9, comma 1, dello Statuto.
- 4. Con riferimento alle designazioni dei soggetti di cui all'art. 9, comma 1, dello Statuto, si procede alla votazione su ciascuna terna o lista di soggetti designati ritenuta ammissibile secondo l'ordine del medesimo art. 9, comma 1. Ogni componente dell'Organo di indirizzo può esprimere un solo voto.
- 5. Il Consiglio Superiore decide le modalità di svolgimento delle votazioni ed, ove necessario, il Segretario Generale svolge le funzioni di scrutatore. Risulta eletto il candidato che ha ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai votanti, esclusi dal computo gli astenuti. In caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Vicepresidente.

- 6. Espletata la nomina, il Presidente della Fondazione invita l'interessato ad esprimere la propria accettazione entro dieci giorni dalla comunicazione della avvenuta nomina e a provvedere nello stesso termine alla trasmissione dei documenti ritenuti necessari per la verifica dei requisiti. La durata del mandato decorre dalla data di nomina
- 7. Entro 30 giorni dall'insediamento, in ottemperanza all'art. 8.2, lett. b) dello Statuto, il Consiglio Superiore verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti e l'assenza di eventuali cause di incompatibilità, decadenza, sospensione e conflitti di interesse. A tal fine ogni Consigliere è tenuto a produrre, entro 20 giorni dall'insediamento, documentazione riferita al possesso dei requisiti e dichiarazione attestante l'insussistenza di cause di incompatibilità, decadenza, sospensione e conflitti di interesse.
- 8. Entro 30 giorni dalla verifica di cui sopra, il Consiglio Superiore assume le eventuali decisioni più idonee a salvaguardia degli interessi e dell'immagine della Fondazione.
- 9. La decadenza e la sospensione di componenti il Consiglio Superiore sono dichiarate nei casi di cui agli artt. 16 e 17 dello Statuto.
- 10. La revoca di componenti il Consiglio Superiore per gravi inadempimenti alla legge o allo Statuto e l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli stessi è deliberata con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri aventi diritto.

Art. 5 Convocazione

- 1. Il Consiglio Superiore è convocato e presieduto dal Presidente.
- 2. La convocazione avviene con le modalità ed in ottemperanza all'art.8.4 dello Statuto. La data di convocazione e l'ordine del giorno sono definiti dal Presidente.
- 3. Qualora la convocazione avvenga su richiesta di almeno cinque componenti in carica o del Collegio Sindacale, il Presidente provvede alla convocazione entro 30 giorni dalla formalizzazione della richiesta.
- 4. Il Consiglio Superiore si riunisce, di norma, nella sede della Fondazione.

Art.6 - Funzionamento

- 1. Il Presidente, accertata la valida costituzione della riunione ai sensi dell'art. 8.10, 1° comma e, occorrendo, 2° e 3° comma dello Statuto, apre la seduta e dà lettura dell'ordine del giorno.
- 2. Il Consiglio Superiore non può deliberare su oggetti che non siano all'ordine del giorno, salvo che, in presenza di tutti i componenti, gli stessi unanimemente consentano all'iscrizione di nuovi punti. E' consentito l'esame di argomenti che non siano all'ordine del giorno sulla base di motivata richiesta a cui aderiscano almeno otto componenti il Consiglio Superiore.
- 3. Sui singoli punti all'ordine del giorno relaziona il Presidente o soggetto appartenente ad organi della Fondazione da lui delegato.

- 4. Le proposte di deliberazione di approvazione del bilancio consuntivo annuale, del documento programmatico previsionale annuale e del documento di programmazione pluriennale sono comunicate e poste a disposizione dei Consiglieri, per la preventiva consultazione, dal decimo giorno lavorativo antecedente la riunione del Consiglio Superiore e sono inoltrate, a richiesta, al domicilio del consigliere richiedente.
- 5. Di eventuali modifiche del contenuto delle proposte deliberative resesi nel frattempo necessarie, viene data informazione al Consiglio Superiore dal Presidente in apertura di seduta.
- 6. Le proposte di deliberazione per la cui approvazione sia disposta la convocazione di urgenza o l'integrazione dell'ordine del giorno sono comunicate 24 ore prima della seduta.
- 7. Possono altresì essere posti in votazione dal Presidente eventuali emendamenti alle proposte di deliberazione che si rendano necessari o opportuni a seguito della discussione.

Art. 7 - Rapporti con il Consiglio di amministrazione

- 1. Il Consiglio di Amministrazione, con periodicità quadrimestrale, riferirà al Consiglio Superiore sull'andamento dell'attività istituzionale e sulle decisioni rilevanti relative alla organizzazione interna della Fondazione, con le modalità previste dal regolamento sull'attività istituzionale.
- 2. Il Consiglio di Amministrazione riferisce in merito alla attività gestionale del patrimonio con le scadenze previste dall'apposito regolamento.

Art.8 - Informazione e accesso

- 1. Il Consigliere che intenda ottenere chiarimenti, informazioni o spiegazioni sulla attività di altri organi in ordine a materie la cui competenza è riservata al Consiglio Superiore ai sensi dell'art. 8.2 dello Statuto, presenta richiesta scritta al Presidente della Fondazione che, valutatane l'ammissibilità, provvede a fornire direttamente risposta o ad inoltrare la richiesta all'organo competente a rispondere.
- 2. La risposta è fornita in forma scritta entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.
- 3. Qualora sia espressamente richiesta risposta orale in Consiglio Superiore, la risposta è fornita dal Presidente nella prima riunione utile dello stesso purché la richiesta sia pervenuta almeno entro il decimo giorno antecedente la riunione.
- 4. Ove la richiesta venga presentata in sede di Consiglio Superiore, la risposta verrà fornita nella successiva riunione del Consiglio stesso.
- 5. Qualora il richiedente chieda che sull'argomento venga aperto il dibattito in Consiglio Superiore, si applica l'art. 6.2 del presente Regolamento.
- 6. Il Consigliere può accedere ai verbali del Consiglio Superiore.

Art. 9 - Attività di monitoraggio, verifiche e risoluzioni

- 1. Il Consiglio Superiore esamina e valuta le relazioni, le notizie e i documenti acquisiti ai sensi degli artt. 7 e 8 del presente Regolamento e, nell'ambito delle proprie competenze statutarie, adotta al riguardo i provvedimenti del caso.
- 2. Il Consiglio Superiore, inoltre, verifica periodicamente l'attività della Fondazione diretta al perseguimento degli scopi statutari. In particolare verifica semestralmente la rispondenza delle attività del Consiglio di Amministrazione ai criteri di cui al documento programmatico previsionale pluriennale e ai suoi aggiornamenti annuali, la conformità della complessiva gestione della Fondazione ai principi e alle norme dello Statuto ed i risultati delle attività di investimento del patrimonio della Fondazione e:
 - a) ove accerti che il Consiglio di amministrazione non stia attuando una gestione idonea alla realizzazione degli indirizzi e degli obiettivi di cui al documento programmatico previsionale pluriennale e ai suoi aggiornamenti annuali, può adottare una motivata delibera che impegni il Consiglio di amministrazione a porre in essere le misure idonee alla realizzazione di tali indirizzi e obiettivi;
 - b) ove accerti che il Consiglio di amministrazione abbia violato norme di legge o dello Statuto o non abbia rispettato gli indirizzi e gli obiettivi di cui al documento programmatico previsionale pluriennale e ai suoi aggiornamenti annuali, può adottare, con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto, una motivata delibera di richiamo del Consiglio di amministrazione.
- 3. La deliberazione di revoca del Consiglio di amministrazione di cui all'art. 8.10, 3° comma dello Statuto non può essere adottata se non previo richiamo ai sensi del precedente punto 2.b).

CAPO II

IL PRESIDENTE

Art.10 - Attribuzioni e competenze

- 1. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, esercita le funzioni a lui spettanti ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, cura i rapporti esterni della Fondazione, esercita ogni altra funzione attribuita da leggi, Statuto e Regolamenti.
- 2. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio Superiore, coordina la discussione e ne riassume le conclusioni.
- 3. Assicura l'ordinato svolgimento delle adunanze, concede la facoltà di parlare, garantisce a tutti i Consiglieri la possibilità di esporre le proprie considerazioni.
- 4. Qualora sorgano controversie inerenti l'applicazione dello Statuto e dei regolamenti, ed esse non trovino composizione nell'organo collegiale, spetta al Presidente dare l'interpretazione.
- 5. Qualora il Presidente, ai sensi dell'art. 11.3 dello Statuto e in presenza di accertate situazioni di necessità e di urgenza, adotti in via d'urgenza provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, ne riferisce allo stesso nella prima seduta utile; con periodicità bimestrale riferisce altresì in ordine all'esercizio delle funzioni delegategli dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 12.2, lett. p) dello Statuto.

Art.11 - Nomina e status

- 1. Il Presidente è nominato dal Consiglio Superiore tra i propri componenti ed entro trenta giorni dall'insediamento, a norma dell'art. 8.2, lett. c) dello Statuto.
- 2. La decadenza e la sospensione del Presidente sono dichiarate dal Consiglio Superiore nei casi di cui agli artt. 16 e 17 dello Statuto.
- 3. La revoca del Presidente per gravi inadempimenti alla legge o allo Statuto e l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dello stesso è deliberata dal Consiglio Superiore con la maggioranza prevista dall'art. 8.10, 3° comma dello Statuto.

CAPO III

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art.12 - Attribuzioni e competenze

1. Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri di ordinaria e straordinaria gestione della Fondazione con la sola esclusione di quelli attribuiti per legge o Statuto ad altri organi della Fondazione, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 12 dello Statuto.

- 2. Il Consiglio di Amministrazione provvede, in particolare, agli atti di cui all'art. 12.2 dello Statuto.
- 3. Al Consiglio di Amministrazione è attribuito potere di iniziativa propositiva al Consiglio Superiore nelle materie di cui all'art.12.2, lett. d), f) e o) dello Statuto.

Art.13 - Nomina del Consiglio di Amministrazione e status dei Consiglieri

- 1. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Consiglio Superiore su proposta del Presidente entro trenta giorni dalla cessazione del precedente. Il Consiglio d'Amministrazione uscente mantiene in ogni caso le proprie funzioni sino alla nomina del nuovo. La nomina ha luogo con le modalità di cui all'art. 13.1 dello Statuto.
- Entro 30 giorni dal proprio insediamento il Consiglio di Amministrazione verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti e l'eventuale sussistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità secondo le modalità previste all'art. 4.7 del presente Regolamento.
- 3. Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i propri componenti il Vice Presidente di cui all'art. 12.7 dello Statuto.
- 4. La revoca di componenti il Consiglio di Amministrazione per gravi inadempimenti alla legge o allo Statuto e l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli stessi è deliberata dal Consiglio Superiore con la maggioranza prevista dall'art. 8.10, 3° comma dello Statuto.

Art 14 - Convocazione e funzionamento

- 1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente.
- 2. La convocazione avviene con le modalità ed in ottemperanza all'art. 12.4 dello Statuto. La data di convocazione e l'ordine del giorno sono definiti dal Presidente.
- Qualora la convocazione avvenga su richiesta di almeno quattro componenti in carica o del Collegio Sindacale, il Presidente provvede alla convocazione entro 10 giorni dalla formalizzazione della richiesta.

Art. 15 - Istituzione di Commissioni consultive temporanee o permanenti

- 1. Il Consiglio di Amministrazione può istituire commissioni consultive, temporanee o permanenti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 12.2, lett. l), dello Statuto.
- 2. La nomina, l'eventuale sostituzione e la revoca dei Componenti di ciascuna Commissione è deliberata su proposta del Presidente.
- 3. La delibera di istituzione dovrà indicare l'oggetto, le finalità, i limiti di attività, la durata ed i nominativi chiamati a far parte delle Commissioni, nonché l'eventuale rimunerazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.
 - La deliberazione, occorrendo, potrà prevedere modalità di funzionamento diverse da quelle indicate al successivo art. 18 del presente Regolamento.

- 4. Le commissioni possono avere durata pluriennale ovvero permanente in funzione dell'incarico.
- 5. Le Commissioni, permanenti e temporanee, cessano, in ogni caso, alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione che li ha nominati.
- 6. Nel caso di cessazione dalla carica di un componente, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione nella prima seduta utile.
- 7. Le commissioni, nei termini ad esse assegnati, riferiscono al Presidente il quale, alla prima seduta utile, ne darà comunicazione al Consiglio di Amministrazione per gli eventuali adempimenti di competenza.

Art. 16 - Composizione delle Commissioni

- 1. Le Commissioni sono composte da membri degli organi della Fondazione nonché da soggetti esterni particolarmente competenti.
- 2. Esse operano con l'assistenza di un funzionario designato dal Segretario Generale che svolge le funzioni di Segretario di Commissione.
- 3. Le Commissioni, di norma, sono composte da tre membri di cui:
 - a) un componente del Consiglio di Amministrazione, con funzioni di Coordinatore di Commissione;
 - b) un componente del Consiglio Superiore;
 - c) un esperto anche esterno.
- 4. Gli incarichi devono essere conferiti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione; quelli ai componenti del Consiglio Superiore devono essere preventivamente concordati, ai sensi dell'art. 12.2, lett. l), dello Statuto.
- 5. Ai componenti le Commissioni può essere riconosciuta una eventuale rimunerazione stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 12.2, lett. I), dello Statuto e dell'art. 15.3 del presente Regolamento.
- 6. Alle riunioni può partecipare il Segretario Generale della Fondazione o un suo delegato.
- 7. Il Presidente, direttamente o tramite suo delegato, può intervenire alle relative sedute per svolgervi le comunicazioni ritenute opportune o partecipare alla discussione dei provvedimenti sottoposti alle Commissioni stesse.

Art. 17 - Insediamento e convocazione delle Commissioni

- La seduta per l'insediamento delle Commissioni deve tenersi entro trenta giorni dalla data della relativa costituzione.
- 2. Il Coordinatore che funge da relatore in sede di eventuale discussione plenaria in Consiglio di Amministrazione convoca la Commissione, ne fissa l'ordine del giorno dandone comunicazione al Presidente e al Segretario Generale, presiede le relative adunanze, dirige i lavori e la discussione.

3. Nel caso di sua assenza le riunioni della Commissione sono presiedute dal componente più anziano di età fra i presenti.

Art. 18 - Funzionamento, decisioni e verbalizzazioni delle Commissioni

- 1. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti la Commissione.
- 2. Le decisioni della Commissione sono valide se vengono adottate dalla maggioranza dei componenti in carica.
- 3. Il Coordinatore, al termine dei lavori, con il supporto del Segretario di Commissione, redige un documento conclusivo in cui indica le eventuali osservazioni e determinazioni e lo inoltra al Presidente per gli adempimenti conseguenti.
- 4. Delle sedute delle Commissioni viene redatto resoconto sommario del dibattito cui sono allegati eventuali atti.
- 5. Il resoconto sommario, sottoscritto dal Coordinatore e dal Segretario di Commissione presente, è, di norma, sottoposto ad approvazione nella seduta successiva a quella cui si riferisce.
- 6. In caso di assenza del Segretario di Commissione, le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un componente designato dal Coordinatore.
- 7. I resoconti sommari approvati sono trasmessi in copia al Segretario Generale della Fondazione.
- 8. Le adunanze delle Commissioni possono essere tenute per teleconferenza, nonché per videoconferenza, a condizione che ciascun partecipante possa essere identificato da ciascuno degli altri e sia a ciascuno consentito di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Coordinatore ed il Segretario di Commissione.

CAPO IV

IL COLLEGIO SINDACALE

Art. 19 - Attribuzioni e competenze

1. Il Collegio Sindacale, quale organo di controllo della Fondazione, svolge i compiti ed esercita le attribuzioni in ottemperanza all'art. 14 dello Statuto.

Art. 20 - Nomina del Collegio e status dei Sindaci

- 1. Il Collegio Sindacale ed il Presidente del Collegio sono nominati dal Consiglio Superiore entro 30 giorni dal suo insediamento ed anche su proposta del Presidente della Fondazione a norma dell'art. 8.2, lett. d) dello Statuto e con le modalità di cui all'art. 14.2 dello Statuto. Alla scadenza rimane in carica fino alla ricostituzione dell'organo.
- 2. Entro 30 giorni dal proprio insediamento il Collegio Sindacale verifica la sussistenza dei requisiti e l'eventuale esistenza di cause di incompatibilità, decadenza, sospensione e conflitti di interesse secondo quanto previsto dall'art. 4.3 del presente Regolamento.
- 3. La revoca del Collegio Sindacale per giusta causa e l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dello stesso è deliberata dal Consiglio Superiore con la maggioranza prevista dall'art. 8.10, 3° comma dello Statuto.
- 4. Al Collegio Sindacale deve essere trasmessa, con le modalità statutariamente previste, la convocazione del Consiglio Superiore e del Consiglio di Amministrazione al fine di consentirne la partecipazione alle rispettive sedute, ai sensi degli artt. 8.6, 12.6 e 14.7 dello Statuto.

CAPO V

IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 21 - Attribuzioni e competenze

- 1. Il Segretario Generale è a capo degli uffici e del personale della Fondazione, dei quali si avvale per lo svolgimento delle sue funzioni. In particolare spettano al Segretario Generale le funzioni di cui all'art. 15.2 dello Statuto.
- 2. Il Consiglio di Amministrazione provvede a deliberare in ordine alle funzioni allo stesso delegate ed alla modalità di esercizio delle stesse ai sensi art. 12.2 lett. p) dello Statuto.

Art. 22 - Nomina e status del Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione in ottemperanza all'art. 12.2, lett. b) dello Statuto.

- 2. Entro 30 giorni dalla nomina il Consiglio di Amministrazione verifica la sussistenza dei requisiti e l'eventuale sussistenza di cause di incompatibilità, decadenza, sospensione e conflitti di interesse secondo le modalità previste dall'art. 4.3 del presente Regolamento.
- 3. L'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti del Segretario Generale è deliberata dal Consiglio Superiore con la maggioranza prevista dall'art. 8.10, 3° comma dello Statuto.

CAPO VI

INDENNITÀ E COMPENSI

Art. 23 - Indennità di presenza

- 1. Al Presidente, ai componenti il Consiglio Superiore, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio sindacale, spetta una indennità di presenza nella misura determinata dal Consiglio Superiore, con parere favorevole del Collegio sindacale, ai sensi dell'art. 8.2, lett. e) e 18 punti 1 e 2 dello Statuto. L'indennità di presenza è correlata alla partecipazione effettiva alle sedute per le quali sussiste l'obbligo di partecipazione.
- 2. Ai componenti le Commissioni può essere attribuita una indennità di presenza correlata all'effettiva partecipazione alle riunioni nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione con la delibera istitutiva di cui all'art. 12.2, lett. I) dello Statuto e all'art. 15.3 del presente Regolamento.

Art. 24 - Compensi

- 1. Al Presidente, ai componenti il Consiglio di Amministrazione e ai Sindaci effettivi spetta un
 - compenso (indennità annuale di carica) nella misura determinata dal Consiglio Superiore ai sensi dell'art. 8.2, lett. e) e dell'art. 18.3 dello Statuto.
- 2. Al Segretario Generale spetta un compenso nella misura determinata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 12.2, lett. b) e dell'art. 18.4 dello Statuto.

Art. 25 - Rimborso spese

1. Ai sensi dell'art. 18.6 dello Statuto, per gli spostamenti dal Comune di residenza connessi con le riunioni degli Organi collegiali nonché per gli spostamenti fuori dal Comune di residenza effettuati in virtù della carica ricoperta ovvero a seguito di espresso incarico conferito dai competenti Organi, è dovuto, altresì il rimborso delle spese di viaggio documentate o, in caso di utilizzo dell'autovettura, il rimborso dei costi chilometrici, e quelle effettivamente e documentalmente sostenute comprese quelle di pernottamento e soggiorno.

- 2. I casi, le modalità e la misura del rimborso di cui alle precedenti lettere a) e b), sono determinati dal Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione.
- 3. I rimborsi vengono effettuati a richiesta dell'interessato, previa presentazione di regolare documentazione e nel rispetto delle vigenti disposizioni fiscali.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Superiore.

Art. 27 - Norme di rinvio

- 1. Per quanto non previsto esplicitamente dal presente Regolamento si applicano le norme dello Statuto, del codice civile, della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea.
- 2. In caso di eventuale contrasto tra norma regolamentare e norma statutaria, prevale quest'ultima.